



Ai gentili Clienti dello Studio

NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 2/2021

OGGETTO: LA LEGGE DI STABILITA' 2021 (L.178/2020) – NOVITA' PER I DATORI DI LAVORO

Gentile Cliente con la presente Nota di Aggiornamento riassumiamo le novità in materia di lavoro contenute nella Legge di Stabilità 2021, che potrebbero interessarle.

Il pacchetto di norme di maggiore interesse prevede:

- Proroga della Cassa Integrazione
- Proroga del blocco licenziamenti al 31/3/2021
- Definitiva la ulteriore detrazione per lavoro dipendente
- Sgravi contributivi per assunzioni under 36
- Sgravi contributivi per assunzione donne
- Rientro al lavoro lavoratrici madri
- Congedo paternità
- Sgravi contributi settore dilettantistico
- Sospensione versamenti Associazioni e società sportive
- Rinnovo contratto a tempo determinato
- Indennità straordinaria INPS per i professionisti iscritti alla Gestione separata
- Esonero contributi per autonomi e professionisti
- Altre novità

Per gli argomenti sopra evidenziati riassumiamo in breve il contenuto rinviano alle successive pagine un dettagliato approfondimento.

Proroga CIG e blocco licenziamenti:

- proroga di 12 settimane della cassa integrazione con causale Covid e, in alternativa, possibilità per i datori di lavoro di beneficiare dell'esonero contributivo;
- prolungamento, fino al 31 marzo 2021, del blocco dei licenziamenti.

Esonero contributivo assunzioni under 36

- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
- effettuate nel biennio 2021-2022,
- nella misura del 100%,
- per un periodo massimo di 36 mesi
- e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro,

- per le assunzioni di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Assunzioni agevolate donne

Sgravio contributivo per le donne assunte nel biennio 2021-2022. L'esonero contributivo previsto è quello di cui all'articolo 4, commi 9-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e spetta per le assunzioni di:

- lavoratrici donne
- effettuate nel biennio 2021 – 2022
- pari al 100%
- nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono però comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Cig fino a 800 euro per gli autonomi iscritti alla gestione separata

Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 comma 1 del TUIR). L'indennità in questione, che verrà erogata dall'INPS entro determinati limiti di spesa, potrà essere richiesta dai predetti lavoratori autonomi in possesso di regolarità contributiva e di specifici requisiti.

Innanzitutto, tali soggetti, con partita IVA (per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale) attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, non devono essere: titolari di trattamento pensionistico diretto; assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; beneficiari di reddito di cittadinanza.

Tali requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

Proroga CASSA INTEGRAZIONE da Covid

[commi 299-303, 305-308 e 312-314 srt.1]

I commi citati prevedono la **concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale Covid-19.

I **periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati** ai sensi dell'articolo 12 del **decreto Ristori** (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono **imputati**, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il comma 306 riconosce ai **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, che **non richiedano** i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Con il comma 304 è concesso un **ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale** nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

[commi da 309 a 311 art.1]

Si estendono **fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto **non si applica** nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

Definitiva ulteriore detrazione lavoro dipendente

[commi 8 e 9 dell'articolo 1]

Diventa definitiva **l'ulteriore detrazione fiscale** per i redditi **oltre 28mila e fino a 40mila euro annui**, inizialmente introdotta solo per il secondo semestre dell'anno scorso.

Per raggiungere questo obiettivo, però, oltre alla legge di Bilancio 2021 (la 178/2020) con i commi appena richiamati, è stato necessario approvare d'urgenza il decreto legge 182/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre e in vigore dal 1° gennaio 2021.

La Legge di bilancio 2021 ha tolto il riferimento del termine al 31 dicembre 2020, all'**ulteriore detrazione**, mentre il secondo decreto è servito ad aumentare la misura del trattamento il cui importo era stato fissato per il 2020 in € 480,00. Ora con il decreto 182 è stato portato (sino a revoca) ad €

960,00 annue da rapportare in funzione della misura del reddito.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due provvedimenti conferma la convivenza delle due misure fiscali sostitutive del bonus Renzi: il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione, quest'ultima con una nuova formula di calcolo, parametrata su 12 mesi.

Il trattamento integrativo ha sostituito il bonus Renzi, ereditandone tutte le regole. Ne possono, quindi, beneficiare i lavoratori subordinati (oltre ai soggetti che percepiscono un reddito assimilato) che, dopo l'applicazione della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, pagano Irpef residuale e che ricevono un reddito annuo complessivo non superiore ai 28mila euro. Sono esclusi i cosiddetti incapienti cioè i percettori di redditi sino a 8.145 euro annui.

La detrazione decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

L'importo dell'ulteriore detrazione si calcola nel modo seguente:

Reddito annuo complessivo RC	Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000	$960 + 240 * [(35.000 - RC) / 7000]$
35.000 < RC < 40.000	$960 * [(40.000 - RC) / 5000]$
>40.000	zero

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 36

[comma 10 dell'articolo 1]

Si modifica per il biennio 2021 e 2020 la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto dall'articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le **nuove assunzioni** a tempo indeterminato e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di soggetti **che non abbiano compiuto 36 anni e che non abbiano mai avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato**, che l'**esonero contributivo** di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del **100%**, per un **periodo massimo di 36 mesi**, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un **periodo massimo di 48 mesi**. Come indicato al comma 12, l'esonero contributivo **spetta** ai datori di lavoro che **non** abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne

[commi 16 a 19 art.1]

Si estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con **contratto di lavoro dipendente a tempo determinato** di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di **12 mesi** (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono **comportare un incremento occupazionale netto calcolato** sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

[comma 23 art.1]

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la **conciliazione dei tempi di lavoro** e dei tempi di **cura della famiglia**, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l'anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

È demandato ad un **decreto interministeriale** il compito di definire le **modalità di attribuzione** delle suddette **risorse**.

Congedo paternità

[comma 25– 363 e 364 art.1]

Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di **morte perinatale**.

Con il comma 363 viene, invece, **elevata** da 7 a 10 giorni la **durata obbligatoria** del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.

Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Sgravi contributivi nel settore dilettantistico

[commi 34 e 35 art.1]

Prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive dilettantistiche**, con **esclusione** dei premi e dei contributi **dovuti all'INAIL**, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Lo **sgravio è cumulabile** con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

Sospensione versamenti federazioni sportive

[commi 36 e 37 art.1]

I commi sospendono, **fino al 28 febbraio 2021**, i versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'**unica soluzione** entro il 30 maggio 2021 o mediante **rateizzazione** fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

[comma 279 art.1]

Si dispone la **proroga fino al 31 marzo 2021** del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

- **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di **sostituzione di altri lavoratori assenti**;
- altre esigenze connesse a **incrementi temporanei**, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

INDENNITÀ STRAORDINARIA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (ISCRO)

[commi 386 a 401 art.1]

Si disciplina l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa** (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L'**indennità** è pari al **25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene **erogata dall'INPS** in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La **domanda** per accedere all'indennità deve presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

[commi da 20 a 22 art. 1]

Viene prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l'**esonero parziale** dal **pagamento** dei **contributi previdenziali** dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Sono previste altresì le seguenti novità:

Contratto di espansione interprofessionale

[comma 349 art.1]

Intervenendo sull'articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 – si **proroga al 2021** l'operatività del contratto di

espansione, estendendone l'applicazione anche alle **imprese con almeno 500 dipendenti** (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese **con almeno di 250 unità** nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile.

Per le aziende che **occupano più di 1.000 dipendenti**, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Lavoratori fragili

[commi 481 a 484 art.1]

Viene esteso al periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021** l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la **prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Disposizioni in materia pensionistica

[comma 336- 350 art.1]

Al comma 336 si prevede la **proroga di Opzione donna**, mentre al comma 339 si conferma a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta **Ape sociale**.

Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. **isopensione**) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 350 stabilisce che nel **contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico** anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

[comma 33 art.1]

Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli

professionali (IAP) con **età inferiore a 40 anni**. Il beneficio, in particolare, consiste nell'**esonero** nella misura del **100%**, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal **versamento** della **contribuzione** della quota per l'**invalidità**, la **vecchiaia** ed i **superstiti** (IVS) e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo. Sono **esclusi**, pertanto, dall'agevolazione il **contributo di maternità**, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il **contributo INAIL**, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Decontribuzione Sud

[commi 161-169 art.1]

prevedono, per il **periodo 2021-2029**, un **esonero contributivo parziale** in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

- al **30%** dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al **20%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al **10%** dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo **1° gennaio 2021-30 giugno 2021**, la misura è concessa in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (**1° luglio 2021-31 dicembre 2029**) l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Assegno unico universale per le famiglie

Vengono stanziati risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziarie la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, **dell'assegno unico universale**.

Esso si materializzerà sotto forma di un **contributo mensile** destinato ai genitori, da dividersi tra i due in parti uguali, (o a chi esercita la potestà genitoriale) sottoforma di denaro o credito da utilizzare in compensazione con i debiti d'imposta.

L'**assegno unico** prevede che ogni famiglia, a partire da luglio 2021, riceva:

- per ciascun figlio, dal 7° mese di gravidanza e fino al 21° anno di età,
- un assegno mensile, che dovrebbe essere compreso **tra i 200 e i 250 euro**,

con una maggiorazione del 20% per i figli successivi al secondo.

Restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento.

Cordiali saluti

A cura di *Marco Tomassetti* per Studio T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.